

CITTA' DI FERRARA
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 FONTI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DELIBERATIVE E DOCUMENTALI DI RIFERIMENTO	5
ART. 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 - ZONIZZAZIONE TERRITORIALE	6
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE D'ESERCIZIO	8
ART. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	9
ART. 6 - DISCIPLINA GENERALE D'INSERIMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI	10
ART. 7 - DIVIETI SULLE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI	12
ART. 8 - DIVIETI E DISTANZE SULLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI	12
ART. 9 DIVIETI E LIMITAZIONI PER LE ZONE PROTETTE E GLI AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA	15
ART. 10 - ESCLUSIONI E DEROGHE	16
ART. 11 - LIMITI E DIVIETI	18
ART. 12 - ADEMPIMENTI AI FINI AUTORIZZATIVI E NON	20
CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI	21
ART. 13 - SUPERFICIE IMPIANTI AFFISSIONALI PUBBLICI	21
ART. 14 - OBIETTIVI	21
ART. 15 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	21
ART. 16 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	22
ART. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI: NORME DI RINVIO	22
CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE	23
ART. 18 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI CONSENTITI	23
ART. 19 - NORME SPECIFICHE PER LE PREINSEGNE	23
CAPO IV - AFFISSIONE DIRETTA	27
ART. 20 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	27
CAPO V - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA	28
ART. 21 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI	28
ART. 22 - PUBBLICITA SU CANTIERI E PONTEGGI	28
ART. 23 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR	30
CAPO VI - INSEGNE D'ESERCIZIO	31
ART. 24 - INSEGNE D'ESERCIZIO	31
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI	33
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI	33
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE	33
ART. 27 - NORMA TRANSITORIA	33
ALLEGATO A - ELENCO VIE SOGGETTE A DIVIETO DI INSTALLAZIONE	34
ALLEGATO B – CARTOGRAFIA	35
ALLEGATO C - SIMBOLOGIA UTILIZZATA	36
ALLEGATO D1 - SCHEDE DISTRIBUTIVE	37
ALLEGATO E - MODULO	70

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FONTI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI, DELIBERATIVE E DOCUMENTALI DI RIFERIMENTO

[1] Le fonti principali a cui il presente Piano degli Impianti pubblicitari (*per brevità P.G.I.*) si ispira sono:

- D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 (Codice della Strada);
- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, di seguito C.d.S.);
- Legge n. 241 del 7/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 156 e 157 del 2006);
- Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- Piano Generale degli impianti pubblicitari - Norme tecniche di attuazione - approvato con delibera Consiglio Comunale n. 131/12/57159 del 16 ottobre 2006, e s.m.i.;
- 1^ C.C./24647-19 Allegato alla delibera del Consiglio Comunale - Revisione ed adeguamento Piano impianti pubblicitari (05/2019);
- Delibera del Consiglio Comunale 28 aprile 2016 (Modifica al piano impianti pubblicitari ed al Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati) e s.m.i.;
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 9/135405/2020 e s.m.i., per brevità regolamento del Canone Unico e s.m.i.;
- Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati adottato con atto CC n. 64830 del 03/12/2007 e s.m.i..
- Delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 di attuazione dell'art. 25 comma 4^ del PGI - Disposizioni Finali .

ART. 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

[1] Il Piano generale impianti, di seguito denominato "Piano", in attuazione dei criteri generali contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, costituisce lo strumento tecnico atto a disciplinare, all'interno del territorio comunale:

- la distribuzione e posizione degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali e regolamentari in materia di installazione impianti pubblicitari;
- la tipologia, dimensione, formato, quantità, superficie, colore e caratteristiche nel rispetto delle disposizioni vigenti del C.d.S. (D. Lgs. 285/1992) e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92), e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, demografico, economico, di circolazione e traffico ed, infine, dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica ed artistica, propri dell'ambito territoriale oggetto del presente piano.

[2] Costituiscono parte integrante del presente piano:

- L'elenco delle vie e piazze interne al centro urbano in cui è imposto il divieto assoluto di installazione di impianti pubblicitari (allegato A);
- la cartografia del territorio comunale suddiviso per zone, distinte anche cromaticamente, così come definite dal successivo art. 3 (Zonizzazione territoriale - allegato B - in scala ridotta ed ALLEGATO 2- in dimensioni originali consultabile sulle pagine web dedicate);
- la simbologia utilizzata nelle schede distributive (allegato C);
- le schede distributive (Allegato D1).

Rimane applicabile la disciplina di dettaglio prevista dal Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati adottato con Consiglio Comunale n. 64830 del 03/12/2007 e s.m.i.

ART. 3 - ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

[1] Il Piano disciplina, all'interno dei confini dei "centri abitati" (così come individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 8/24029 del 08.03.1994 e s.m.i.), l'installazione delle insegne d'esercizio e degli impianti pubblicitari, permanenti o temporanei, pubblici o privati.

[2] E' definito "centro abitato", ai sensi dell'art. 3, comma 8, del C.d.S., quella parte di territorio comunale in cui sorge un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per "insieme di edifici" s'intende un raggruppamento continuo di fabbricati, anche se intervallati da strade e piazze, giardini e simili, costituito da non meno di venticinque edifici ed aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

[3] Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, cromaticamente differenziate nell'allegata cartografia di piano (Zonizzazione territoriale - allegato B) e così di seguito raggruppate:

A ZONE INTERNE al perimetro del centro abitato ed, in particolare:

A1 Zona del nucleo storico medioevale e rinascimentale. La zona è evidenziata cromaticamente in verde nell'allegato B. In essa è vietata l'installazione di impianti pubblicitari ad eccezione:

- degli impianti temporanei collocati all'interno dei cantieri, sui ponteggi e sulle recinzioni di cantiere;
- di bacheche, di dimensioni cm 120 x 80 cm., di trespolti polifacciali contenenti messaggi di pubblica utilità, a carattere istituzionale, culturale o comunque, privi di rilevanza economica, utilizzate da soggetti pubblici o associazioni, comitati, fondazioni o enti no profit;
- dei mezzi pittorici, purché adeguati alla storicità e caratteristiche dell'area in cui sono installati, la cui tipologia e le cui caratteristiche sono descritte nell'Allegato D1 - schede distributive;
- degli impianti di pubblica affissione inseriti in aree verdi e all'interno dei parcheggi pubblici;
- degli impianti pubblicitari di servizio della seguente tipologia: pensiline e cartello per l'affissione diretta, paline attesa bus, cestini gettacarta, le cui caratteristiche sono descritte nelle allegato schede distributive;
- dei cavalletti espositori per menù;
- delle insegne d'esercizio.
- dei mezzi pubblicitari ammessi nell'ambito Centro Storico ai sensi del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

A2 Zona del centro storico. Tale zona, cromaticamente individuata nell'allegato B con il colore

rosa, è costituita dall'area inclusa nel perimetro della cinta muraria e, in ogni caso, coincidente con la zona territoriale A, di cui al vigente strumento urbanistico generale. Comprende le strade o zone di prevalente interesse storico, artistico, sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.

In tale zona il Piano adotterà criteri di salvaguardia privilegiando l'inserimento degli impianti di pubbliche affissioni e la comunicazione di carattere istituzionale, culturale o sociale.

Il Piano consente altresì l'installazione di manufatti destinati alla comunicazione e/o abbinati ad elementi di arredo urbano o a servizi di pubblica utilità (cestini gettacarta, paline fermata bus, pensiline, orologi, cartelli per l'affissione diretta) e delle insegne d'esercizio.

Tali manufatti dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata e non contrastante con la zona di intervento o a piani od elementi di arredo urbano. Per la tipologia e le caratteristiche si rimanda alla consultazione dell'Allegato D1 - schede distributive.

In tale zona è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari temporanei previsti per la Zona A1.

A3 Zona residua. Tale zona, cromaticamente individuata nell'allegato B con il colore giallo, è rappresentata dalla parte residua del centro abitato e relative frazioni, contraddistinta prevalentemente da insediamenti di carattere residenziale, nonché da nuclei anche sparsi di attività terziarie, commerciali, artigianali ed industriali. In tale area è ammessa l'installazione di quasi tutti gli impianti pubblicitari ed insegne d'esercizio per la cui individuazione si rimanda alla consultazione dell'Allegato D1 - schede distributive.

B Zone esterne al perimetro del centro abitato. Tali zone sono situate esternamente alla delimitazione del centro abitato. In tali zone si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli artt. 48, 49, 50 e 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i).

CO - Corridoi omogenei. Corridoio omogeneo è una strada o tratto di strada in cui i cartelli devono essere installati secondo criteri e caratteristiche uniformi. Tali zone individuano ambiti in cui esistono vincoli dimensionali e di orientamento di tipo verticale (tipo 1) per la cartellonistica stradale, come definito al successivo art. 11, comma 15.

I corridoi coinvolgono le seguenti strade o parti di esse:

STRADA		TIPOLOGIA
Via Ludwig Van Beethoven		TIPO 1
Via Bologna		TIPO 1
Via della Canapa		TIPO 1
Via Lanfranco Caretti		TIPO 1
Viale Guido Carli		TIPO 1
Via Comacchio		TIPO 1
Via della Fiera		TIPO 1
Via Eridano		TIPO 1
Via Aldo Ferraresi		TIPO 1
Via Guglielmo		TIPO 1

Marconi		
Via Enzo Michelinì		TIPO 1
Via Modena		TIPO 1
Via Padova		TIPO 1
Via Janus Pannonius		TIPO 1
Via Pomposa		TIPO 1
Viale Po		TIPO 1
Via Ravenna		TIPO 1
Via Stefano Trenti		TIPO 1
Via Vittorio Veneziani		TIPO 1
Via Richard Wagner		TIPO 1

- [4] Nelle strade di cui alla tabella precedente, oggetto di corridoio omogeneo, i cartelli devono essere posizionati esclusivamente lungo la carreggiata stradale nel rispetto delle caratteristiche strutturali di cui al successivo articolo 5 e di quanto previsto nelle allegate schede distributive (Allegato D1) . E' possibile inserire o eliminare ulteriori vie o tratti di strada oggetto di corridoio omogeneo all'elencazione di cui sopra, mediante provvedimento della Giunta Comunale.
- [5] L'orientamento di Tipologia 2 (orizzontale) potrà essere ammesso solo laddove non vi sia la possibilità di modificarlo nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'Amministrazione nelle strade o nei tratti di strada soggetti al nulla osta o analogo titolo di assenso di altro ente od organismo per motivazioni particolari dettate dal rispetto di disposizioni regolamentari o legislative. L'adeguamento in verticale (Tipologia 1) dell'orientamento della cartellonistica nelle vie soggette al suddetto nulla osta o titolo di assenso dovrà comunque avvenire entro e non oltre 120 gg. dal rilascio del medesimo, pena la decadenza del titolo autorizzatorio comunale.
- [6] Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente piano e dall'allegata cartografia.
- [7] Gli impianti ammessi nelle Zone A1 e A2 necessitano di specifico nullaosta della Soprintendenza competente. Lo stesso dicasi per quegli impianti che per la loro particolare collocazione e/o caratteristiche è richiesto ex lege il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE D'ESERCIZIO TERRITORIALE

- [1] Ai fini del presente Piano è adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell'art. 23, comma 9), del C.d.S..
- [2] Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio sono classificati per tipologia d'uso e finalità del

messaggio, categoria, durata e denominazione.

[3] Le tipologie d'uso, con le loro rispettive definizioni, sono le seguenti:

- impianti destinati a supportare la pubblica affissione commerciale. Su tali impianti sono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune o dell'affidatario del servizio. In caso di affissione diretta, questa è effettuata dal proprietario dell'impianto;
- impianti destinati a supportare la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica. Su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse. Sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o dell'affidatario del servizio;
- impianti destinati a supportare l'affissione necrologica. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita dall'azienda che gestisce gli spazi assegnati (attualmente Amsefc s.p.a.), come disposto con delibera di C.C. n. 37/11853/94. Per gli altri impianti di proprietà comunale, è effettuata dal Comune o dall'affidatario del servizio;
- impianti destinati a supportare l'affissione diretta attribuiti a soggetti privati, comunque diversi dall'affidatario del servizio;
- impianti destinati a supportare la pubblicità esterna ovvero tutti gli impianti pubblicitari non rientranti nelle precedenti tipologie;
- insegne d'esercizio ovvero la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
- ogni mezzo pubblicitario ulteriore rispetto a quanto indicato e rientrante nelle categorie previste all'art. 4 del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

[4] Le categorie sono le seguenti:

- cartello;
- striscione, locandina, stendardo;
- impianto pubblicitario di servizio;
- impianto di pubblicità o propaganda;
- preinsegna;
- insegna d'esercizio.

[5] Secondo la durata di esposizione del messaggio pubblicitario, gli impianti si differenziano in:

- impianti permanenti, di regola di durata superiore a 90 giorni consecutivi;
- impianti temporanei, di regola di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Sono considerati temporanei anche i mezzi pubblicitari collocati all'interno dei cantieri la cui durata di esposizione non superi complessivamente i 270 giorni.

[6] Le denominazioni sono riportate negli articoli seguenti nonché nelle singole schede distributive di cui all'Allegato D1.

ART. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TERRITORIALI

[1] Gli impianti pubblicitari permanenti dell'intero territorio comunale debbono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche :

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) e le plance, dotate di cornice, di tutti gli impianti pubblicitari permanenti devono essere realizzate in materiale durevole, sicuro e resistente agli agenti atmosferici, calcolate per resistere alla spinta del vento e ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli

elementi, verniciate e trattate con polveri epossidiche nel rispetto della colorazione sotto indicata. Per tutti i manufatti di superficie superiore agli 8 metri quadri deve essere presentato calcolo strutturale sulla tenuta dell'impianto firmato da tecnico abilitato. Gli impianti devono essere rifiniti e tamponati anche sulla parte retrostante, laddove la parte retrostante sia esposta alla pubblica vista;

- gli impianti affissionali pubblici devono essere di colore grigio canna di fucile (RAL 7016);
- gli impianti di proprietà privata di tipologia Poster (600 cm x 300 cm) , sia di affissione diretta che di pubblicità' esterna permanente, devono rispettare le caratteristiche previste con la deliberazione di Giunta Comunale n. 349/2022, ovverossia : il colore della cornice deve essere rosso ferrarese - RAL 3005 , i numero tre pali (n. 3) di sostegno debbono avere forma circolare, essere zincati o di colore zincato e dimensioni tali da assicurare stabilità e sicurezza all'impianto. Sono fatti salvi quegli impianti che entro la data del 30 settembre 2022 si sono già interamente adeguati a quanto disposto con delibere di Giunta n. 48/2022 e n. 349/2022, per i quali l'adeguamento definitivo dovrà avvenire entro la naturale scadenza del vigente titolo autorizzatorio;
- gli impianti di proprietà privata di pubblicità esterna permanente e di affissione diretta diversi dalla tipologia Poster dovranno avere le caratteristiche di seguito elencate, fatto salvo per quegli impianti che si sono già interamente adeguati entro la data del 30 settembre 2022 in conformità a quanto disposto con delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022.
Per tale tipologia di impianti :

- a. il palo di sostegno deve essere unico, deve avere forma circolare , deve essere zincato o di colore zincato, avere dimensioni comprese tra i 12 cm ed i 14 cm e comunque sempre tali da assicurare stabilità e sicurezza all'impianto. E' ammessa una tolleranza fino a 2 cm in aumento o in diminuzione delle citate dimensioni;
- b. i due palchi di collegamento del palo alla piastra di sostegno devono avere spessore compreso tra i cm 2,00 ed i cm 4,00, essere zincati o di colore zincato , forma ad arco, equidistanti rispetto al palo, con tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione delle citate dimensioni;
- c. la piastra di sostegno deve avere spessore di cm. 5,00, essere zincata o di colore zincato, forma rettangolare e lunghezza inferiore a quella del lato base del cartello. E' sempre ammessa una tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione delle citate dimensioni;
- d. gli angoli esterni deve essere di forma arrotondata, come rappresentato nelle delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022;
- e. la cornice di cm. 5,00 deve essere di colore grigio canna di fucile (RAL 7016). E' sempre ammessa una tolleranza del 20% sia in aumento che in diminuzione della citata dimensione;
- f. il formato di dimensioni di cm 160 x cm 215 (tipologia 1 - orientamento verticale) con tolleranza del 10% sia in aumento che in diminuzione, e la distanza di cm. 180 dal piano stradale, è relativo ai soli impianti oggetto di Corridoio Omogeneo di cui al precedente art. 3.

- [2] Per impianto adeguato ai sensi delle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 si intende l'impianto che entro la data del 30 settembre 2022 è già stato installato con tutte le caratteristiche strutturali e dimensionali e di colorazione previste dai citati atti di Giunta. Eventuali modifiche ai punti a), b), c), d), e), f) di cui al comma precedente, potranno essere effettuate con provvedimento della Giunta Comunale .
- [3] L'adeguamento dell'impianto alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed articoli deve comunque avvenire entro 120 gg. dal termine del 28/02/2023, salvo differimenti ulteriori disposti dall'Amministrazione con proprio provvedimento di Giunta Comunale.
- [4] Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da

limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del C.d.S.. L'uso del colore rosso, in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o di altro mezzo pubblicitario, fatta eccezione per le insegne di esercizio ove limitatamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati è ammessa una maggiore superficie, previo apposito parere favorevole degli uffici competenti (Corpo di Polizia Locale Terre Estensi e Commercio).

- [5] Le vetrine apribili (siano esse luminose o non) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
- [6] Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.
- [7] La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali.
- [8] La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali.
- [9] La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali.
- [10] Le parafarmacie possono essere segnalate con manufatti purché siano distinguibili dalle farmacie.
- [11] Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda alla consultazione dell'Allegato D1, nonché al Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

ART. 6 - DISCIPLINA GENERALE D'INSERIMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

- [1] Le aree su cui installare gli impianti pubblicitari possono essere di proprietà comunale o di proprietà privata. Sono assimilate alle aree di proprietà comunale quelle private ad uso pubblico.
- [2] Nelle aree private e pubbliche sono ammessi tutti i tipi di impianti alle condizioni previste dal vigente C.d.S. e limitatamente ai soli impianti di natura affissionale di superficie non superiore a 36 mq. a facciata. E' consentita l'installazione di impianti di grandi dimensioni della misura massima di cm.1.200 x cm 300 monofacciale solo in sostituzione di due impianti di cm. 600 x cm 300 appaiati (**affiancati o sovrapposti**) ed isolati da altri previo parere favorevole degli organi ed uffici competenti e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari stradali nonché delle vigenti norme del Codice Della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e della vigente normativa anche regolamentare in materia urbanistica, paesaggistica e culturale. Tale tipologia di impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla scheda distributiva n. 9 (cartello ad uso affissione diretta o pubblicità esterna permanente). L'autorizzazione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata nel rispetto di quanto previsto dal presente piano, dal regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e dal regolamento del canone unico. Gli impianti affiancati o sovrapposti non possono essere superiori a due. L'orientamento dei due impianti affiancati o sovrapposti, anche se facenti capo a diverso titolare, deve essere della stessa tipologia (o verticale o orizzontale).
- [3] Ai fini di una corretta ubicazione dell'impianto, nel rispetto della normativa prevista dal C.d.S. ed a quella ad essa collegata, è vietata ogni installazione lungo le strade o in loro vista, di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte, visibili dai veicoli in transito sulle strade, che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possano determinare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, o ancora, ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
- [4] In ogni caso, detti impianti non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.

[5] E', altresì, vietata l'installazione, la posa o l'esposizione di:

- cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le forme pubblicitarie luminose che possono generare abbagliamento;
- qualunque tipo d'installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate diversa dalla prescritta segnaletica stradale dell'Ente proprietario della strada;
- qualunque segnale di preinsegna o tabella direzionale per qualsiasi attività d'impresa, sia singola che in gruppo, all'interno delle intersezioni stradali sia del tipo a rotatoria sia costituite da isole, con o senza arredo stradale, fatto salvo per la pubblicità sulle paline delle fermate per autobus di linea, la cui installazione deve avvenire in conformità alle disposizioni del presente Piano;
- ogni forma di pubblicità lungo e in vista dei tracciati stradali internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali (art. 2, comma 2^o del C.d.S.) e dei relativi accessi;
- pubblicità relativa ai veicoli, sotto qualsiasi forma, che per contenuto, significato o finalità, sia in contrasto con le norme di comportamento prescritte dal C.d.S.;
- messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali;
- segni orizzontali reclamistici su strade e aree ad uso pubblico e assimilate, se non riferite a pubbliche manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e non oltre le 24 ore successive al loro compimento, ristrette in ogni caso, al percorso delle manifestazioni pubbliche o sportive;
- striscioni che non siano promozionali di manifestazioni pubbliche e spettacoli. In tali occasioni, l'esposizione può essere eseguita al massimo sino al mese precedente la manifestazione o lo spettacolo, al periodo di svolgimento e non oltre le 24 ore successive alla sua conclusione. In ogni caso, tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 300 metri nelle strade esterne al centro storico e di 200 metri nelle strade interne classificate ambito centro storico come individuate dal PSC, eccetto le strade indicate nell'allegato A), dove è imposto il divieto assoluto;
- locandine, stendardi e bandiere, che non siano di promozione o propaganda per manifestazioni pubbliche e di spettacolo, o anche imprenditoriali (limitatamente queste ultime, al lancio di nuove proposte commerciali in spazi o aree esterne al centro storico, classificato ambito Centro Storico, come individuate dal PSC. Tutte le esposizioni, conformi alle precitate disposizioni, sono però limitate al periodo di svolgimento della manifestazione, sino al mese precedente e non oltre le 24 ore successive al suo compimento;
- striscioni, locandine, stendardi, bandiere, a distanza inferiore a mt. 50, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari, anche lungo tracciati extraurbani di strade comunali, per i quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a 50 Km. orari;
- cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in loro vista, se ubicati nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela ambientale (bellezze naturali o paesaggistiche), di tutela di edifici storici e monumentali o di luoghi di interesse storico o artistico, in particolare lungo le strade perimetrali esterne alla cinta delle Mura Estensi, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- è comunque vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi supporti affissionali.

[6] E' vietata, inoltre, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S.;

- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi indicati dalla relativa segnaletica;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione.

ART. 7 - DIVIETI SULLE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI

- [1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, *sulle strade extraurbane comunali*, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 4 ^ del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate nel comma citato.
- [2] Le distanze precitate, sono applicate secondo le singole direttrici di marcia.-
- [3] L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista delle stesse, ubicate fuori dell'abitato, è inoltre vietato:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

ART. 8 - DIVIETI E DISTANZE SULLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI

- [1] Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/92, rispettivamente al comma 3 ^ ed al comma 4^, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S. come di seguito precisato:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
 - in corrispondenza delle intersezioni e in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1^, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area

compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Piano.

[2] All'interno del centro abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:





- insegne e altri mezzi pubblicitari, su palina o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;
- insegne e impianti pubblicitari di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale, nelle arcate frontali e di testa dei portici, prospicienti la strada pubblica;
- impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a 20", tra un messaggio esposto e l'altro;
- insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq.;
- manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a mt. 3 dalla sede stradale ed a mt. 1,50 dalla pista ciclopedonale, anche se collocati parallelamente all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo
- manufatti pubblicitari isolati e luminosi per luce propria o per luce indiretta, con esclusione delle insegne di esercizio, a distanza inferiore a mt. 50 dall'area di intersezione stradale o dal più vicino punto di incidenza con intersezione canalizzata o rotatoria;
- manufatti pubblicitari di qualunque specie, luminosi per luce propria o per luce indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq, o che per la superficie complessiva del manufatto, per il colore irradiato e per la collocazione scelta, ingeneri fenomeni di abbagliamento o distrazione dalla guida dei veicoli con conseguente pericolo per la circolazione stradale;
- qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo, con esclusione di manufatti privi di qualunque messaggio pubblicitario, collocati all'ingresso o entro le distese tavoli dei locali di somministrazione, indicanti menù e prezzi. La tipologia dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale nell'ambito di un progetto unitario;
- forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati da frecce di orientamento ed indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività;
- **è, inoltre, vietato:**
- effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere;
- l'installazione o la prosecuzione d'uso di impianti che non contengano messaggi pubblicitari, debitamente autorizzati nei termini di tempo prescritti ad esclusione della categoria di impianti pubblicitari di servizio;
- a norma dell'art. 15 del C.d.S., comma 1^, lettera c), collocare impianti pubblicitari all'interno (al centro) dei fossi;
- in presenza di metanodotti, l'installazione di impianti pubblicitari all'interno della

fascia di rispetto degli stessi, se sprovvisti del consenso scritto della società di gestione della rete gas (attualmente SNAM rete gas SPA);

- la collocazione lungo o in visibilità dei tracciati stradali di impianti pubblicitari posti in allineamento tra loro o con impianti di segnaletica stradale, salvo eventuale e diversa valutazione degli uffici/organi competenti coinvolti nel procedimento.
- [3] Per suolo stradale di riferimento, s'intende la strada in visibilità della quale o verso la quale, il messaggio pubblicitario è diretto prevalentemente o, è più visibile rispetto ad altre strade limitrofe.
- [4] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono, in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, entro lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 del D.P.R. n. 495/92, in relazione alla tipologia e classificazione delle strade.
- [5] Sui cartelli pubblicitari stradali è vietata ogni rappresentazione grafica utilizzata per la segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione del C.d.S..
- [6] Le strade E ed F (in base alla classificazione delle strade come definita dall'art.2 del citato C.d.S. (D.L.vo 285/92) sono le seguenti:

Tipologia di strada	C.d.S. (285/92)	Piano Generale degli impianti	
<i>Strade di penetrazione</i>	<i>Strade urbane di quartiere</i>	<i>Strade urbane di quartiere</i>	<i>E</i>
<i>Strade di distribuzione</i>			
	<i>Strade locali</i>	<i>Strade locali</i>	<i>F</i>

- [7] All'interno del centro abitato le distanze (previste all'art. 51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, di cui all'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285) da rispettare delle strade di tipo E ed F sono le seguenti:

DISTANZE DA:	Strade E		Strade F	
				
prima impianti semaforici	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
dopo impianti semaforici	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
prima di intersezioni	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
dopo intersezioni	25 m.	25 m.	10 m.	10 m.
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	30 m.	50 m.	15 m.	30 m.
prima segnaletica stradale indicazione	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
dopo segnaletica stradale	25 m.	25 m.	25 m.	25 m.
imbocco gallerie, ponti e sottoponti	50 m.	100 m.	50 m.	100 m.

Tali distanze non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati o collocati tra filari di alberi e posti ad una distanza non inferiore di 50 centimetri dal limite della carreggiata, fermo restando il nulla osta da parte del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi nel rispetto dell'art. 23 comma 1 ^del C.d.S..

Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede distributive di cui all'Allegato D1 .

Nel rispetto del comma 8^ dell'art. 51 del regolamento di esecuzione del C.d.S. gli impianti pubblicitari di servizio, devono rispettare le distanze individuate nelle singole schede di impianto, di cui all'Allegato D1. Tali impianti dovranno sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio, non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

ART. 9 - DIVIETI E LIMITAZIONI PER LE ZONE PROTETTE E GLI AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA.

- [1] In conformità alle norme contenute nell'art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del medesimo Decreto - per quanto di interesse nell'ambito del territorio comunale di Ferrara - è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione competente.
- [2] Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel precitato art.153, comma 1 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., previo parere favorevole della Amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.
- [3] Nelle zone d'interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, classificate ambito Centro Storico come individuate dai competenti piani urbanistici/ strutturali comunali e sugli edifici protetti dalla normativa di tutela storica od artistica, è vietata l'installazione o la collocazione di:
- insegne pubblicitarie e d'esercizio, a bandiera orizzontale o verticale, luminose per luce propria o indiretta, collocate sugli edifici prospettanti la pubblica via oppure, installate con supporto a palina, prospettante direttamente sulla pubblica via da aree private, ad esclusione di quelle relative a posti di pronto soccorso, ospedali e farmacie anche veterinarie e parafarmacie, alberghi, attività ricettive in genere, posti telefonici pubblici, rivendite di tabacchi e uffici postali;
 - bacheche, vetrinette e simili, eccetto le deroghe indicate all' art. 10 e quelle previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità;
 - sorgenti luminose dirette o indirette, come forma di richiamo pubblicitario, relativo ad una singola attività o ad una pluralità d'impres e prodotti, quando la strada è dotata dell'illuminazione pubblica;
 - cartelli e insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate degli edifici;
 - stendardi, locandine e bandiere, eccetto le deroghe previste all'art.10;
 - segni orizzontali reclamistici;
 - cartelli e impianti di pubblicità e propaganda, del tipo con messaggio variabile, anche se provvisori ad eccezione di quelli installati all'interno delle vetrine;
 - sistemi mobili di informazione privata o pubblicitari, posati direttamente al suolo, attraverso supporti del tipo con cavalletto o trespolo e altri mezzi similari;
- [4] L'installazione delle insegne di esercizio è consentita solo all'interno del vano compreso tra gli stipiti verticali e l'architrave della vetrina o ingresso all'attività esercitata, non sporgente dal filo esterno della muratura perimetrale. L'installazione sopra l'architrave, può avvenire unicamente quando l'altezza della porta d'ingresso non consenta l'applicazione dell'insegna rispettando con la parte inferiore della stessa un'altezza da terra di almeno 2,50 metri. In tali casi non potrà sporgere oltre il limite di 15 cm. rispetto alla parete d'inserimento. La superficie massima consentita di tali insegne è di 4 metri quadrati. Nelle insegne di esercizio il pannello dovrà essere di finitura opaca (colore congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca), e le lettere che compongono il nome dell'attività potranno essere retro illuminate. Nell'insegna non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati. Saranno eventualmente autorizzati i marchi delle aziende. In alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo) nella parte alta dell'insegna con uno spessore massimo tra i 2(due) e i 5(cinque) cm.. Saranno autorizzate insegne di esercizio solamente per attività con almeno un affaccio vetrina al piano terra, in caso contrario verrà

autorizzata solamente una targa di esercizio;

- [5] Le insegne di esercizio a bandiera, consentite agli esercizi alberghieri, dovranno essere esclusivamente a bandiera orizzontale e dovranno essere realizzate con strutture particolari per forma e materiali, di 120 cm. x 80 cm. comprensive dei supporti, nelle quali dovranno essere inserite la denominazione ed il logo dell'attività, le stelle che individuano la categoria di appartenenza.
- [6] La posizione dell'insegna dovrà essere inserita nel contesto dell'edificio, tenendo conto dei limiti proprietari dell'albergo, della posizione dell'ingresso, delle finestre sovrastanti l'eventuale posizionamento dell'insegna, in modo da non pregiudicarne la libera visuale.
- [7] Tale insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, aggregando un apposito corpo illuminante, la cui intensità luminosa non potrà superare i 150 watt complessivi e l'orientamento del quale, non dovrà in ogni caso essere fonte di abbagliamento per gli utenti della strada.
- [8] L'installazione delle insegne con caratteri scatolari, è consentita solo se il pannello di supporto è privo d'illuminazione propria o indiretta; l'illuminazione dovrà avvenire unicamente entro i caratteri e simboli scatolari dell'insegna di esercizio.
- [9] Per gli esercizi commerciali sono ammesse insegne a bandiera orizzontale di cm. 90 x 50 cm. eventualmente illuminate esclusivamente da apparecchiature integrate nella parte esterna superiore della struttura.

I colori dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato. Ambiti consentiti:

- Porticati (escluso: Porticato del Duomo, Porticato di Piazza Ariostea; Porticato S. Stefano, Porticato S. Romano).
- Strade con larghezza inferiore a mt. 5 e con particolari problematiche di visibilità.

ART . 10 ESCLUSIONI E DEROGHE

- [1] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.
- [2] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente Piano.
- [3] I cartelli con messaggi "VENDESI" o "AFFITTASI", di dimensioni non superiori ad ¼ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.
- [4] E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.
- [5] Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'Amministrazione Comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del Centro storico e dei Centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc.

Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni fino a cm. 70 x 100 cm., per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, di altri Enti pubblici e religiosi, di Associazioni ricreative e sportive, di Partiti politici ed Organizzazioni Sindacali. Tali tipologie possono contenere, oltre all'informazione sull'evento, anche il messaggio promozionale.

- [6] Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.
- [7] L'installazione degli impianti pubblicitari, all'interno del centro abitato, deve avvenire nel rispetto:

- dei parametri indicati nell'Allegato D1 - schede distributive;
 - della normativa vigente del C.d.S. e ad essa collegata;
 - del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;
 - dei seguenti criteri generali:
 - i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine, l'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'installazione, verifica che gli impianti siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso sito, zona o strada.
 - i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale. Di eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti dalla installazione, permanenza, rimozione e manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, l'Amministrazione non risponde civilmente e penalmente. I soggetti autorizzati all'installazione dell'impianto stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa dal rischio da responsabilità civile.
 - gli impianti lungo una strada devono essere di eguali dimensioni, posizionati alla medesima distanza l'uno dall'altro, non inferiore a 25 mt sulla stessa linea (tutti in orizzontale o tutti in verticale) , fatto salvo quanto previsto nelle allegate schede distributive.
- [8] L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, deve essere attuata in modo che la parte inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dalla banchina stradale, non minore di cm. 150, fatto salvo per particolari fattispecie previste nel presente Piano e nelle allegate schede distributive, nonché in altre disposizioni regolamentari collegate.
- [9] Per l'installazione su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune ma posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all'autorizzazione devono chiedere ed ottenere il nulla osta tecnico (N.O.T.) del preposto servizio comunale.
- [10] L'ubicazione degli impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, va effettuata nel rispetto delle disposizioni seguenti:
- nelle stazioni di servizio per l'erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati impianti pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del vigente regolamento di esecuzione del C.d.S., la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi. Dal computo delle superfici degli impianti pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione medesima. La collocazione di tali tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio;
 - nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali o in prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie, deve essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in conformità all'art. 23 del C.d.S.. Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri impianti simili. L'installazione di impianti di grandi dimensioni, dovrà essere realizzata, unicamente con espositori monofacciali, collocando i quadri espositivi in posizione parallela a ciascuno dei lati perimetrali del parcheggio e con la pubblicità visibile dall'interno del parcheggio medesimo. E' possibile, inoltre, consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva. In presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stessi, in posizione parallela, unicamente impianti con espositori monofacciali, nel rispetto delle distanze di cui al precedente capoverso. La pubblicità dovrà essere visibile solo dall'interno dell'area di parcheggio. In ogni caso è indispensabile la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza per le aree soggette a vincolo.
 - E' altresì possibile consentire nelle aree di parcheggio, poste al servizio di centri commerciali, l'installazione di forme pubblicitarie sulle strutture (a tettoia, a cupola o di altra forma), utilizzate a

copertura dell'area di stazionamento/custodia dei carrelli. L'installazione può essere effettuata sulle fiancate laterali esterne ed interne e/o sulle mezzelune/ triangoli o altra forma geometrica posta a copertura. Lo spazio pubblicitario occupato non deve superare la parete sul quale, in aderenza viene posizionato, così come meglio rappresentato nella scheda distributiva di cui all'Allegato D1.

- [11] I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici devono essere dotati di una targhetta di identificazione, di materiale resistente all'uso esterno, indicativamente di dimensioni 20 cm x 12 cm (bxh), applicata saldamente in posizione visibile e facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:
- Comune di Ferrara;
 - titolare della autorizzazione;
 - numero autorizzazione;
 - numero impianto ;
 - progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico;
 - data di scadenza.
- La targhetta dovrà essere sostituita:
- ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati;
 - se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile;
 - qualora sia asportata prima della data di scadenza.
- [12] Per gli impianti affissionali pubblici la targhetta o cimasa, deve contenere: il logo del comune, la dicitura "Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
- [13] L'impianto pubblicitario, ovunque posizionato, purché visibile dalla pubblica via, soggiace al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed adempimenti connessi, per i quali si deve fare riferimento all'ufficio preposto.

ART. 11 - LIMITI E DIVIETI

- [1] Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, non avere la forma di disco o di triangolo e non debbono generare confusione con la segnaletica stradale.
- [2] L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. E' da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal presente piano.
- [3] La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione da parte della Regione sulla compatibilità della collocazione (D. Lgs. 42/2004_ art. 153) nonché ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (D. Lgs. 285/92 art. 23 - comma 4).
- [4] La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione.
- [5] E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario su aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni o della pubblicità relativa a manifestazioni ricreative, sociali, culturali o sportive di carattere temporaneo.
- [6] E' consentita l'installazione di impianti di grandi dimensioni della misura massima di mq. 36 monofacciale solo in sostituzione di due impianti di cm. 600 x cm 300 (affiancati o sovrapposti) ed isolati da altri in conformità di quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2^.

- [7] E' comunque vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario nelle vicinanze delle aree cimiteriali nonché all'interno e sui limiti perimetrali dei seguenti parchi pubblici: Parco Massari, Parco Pareschi, Parco Bassani.
- [8] Nelle restanti aree verdi, eventuali istanze di installazione di impianti pubblicitari saranno sottoposte al vaglio degli uffici competenti tenendo conto dell'impatto sull'ambiente circostante e delle condizioni di utilizzo dell'area e della sussistenza di eventuali vincoli. E' sempre fatta salva l'applicazione del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione nonché le norme relative alla tutela del patrimonio storico artistico ed ambientale.
- [9] Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
- [10] Gli impianti pubblicitari non devono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione, per le dimensioni del manufatto, sia d'impedimento o di preclusione anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.
- [11] Gli impianti, esclusivamente di proprietà privata, posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso, fatte salve le esigenze tecnico-costruttive.
- [12] E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) all'interno delle rotatorie, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
- [13] E' vietato utilizzare strutture provvisorie ovvero strutture non realizzate secondo quanto definito al precedente art. 5 per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.
- [14] Le installazioni provvisorie non possono in ogni caso essere realizzate in corrispondenza o vicinanza di emergenze architettoniche, o storico monumentali, individuate dall'apposita normativa di tutela e nella zona centrale del Centro Storico, racchiusa nel seguente perimetro: Via Ripagrande (fino a Via Lucchesi), Via Carlo Mayr (fino a Via Porta San Pietro), Via Paglia Via Savonarola, Via Terranova, C.so Giovecca, Largo Castello, C.so Ercole I° d'Este (tutto), Viale Cavour (fino a Via Armari), Via Spadari, Via Garibaldi (tutta), Via Lucchesi fatta eccezione degli impianti temporanei collocati all'interno dei cantieri, sui ponteggi e sulle recinzioni di cantiere, nel rispetto pur sempre della vigente normativa in materia di beni tutelati, paesaggistici e culturali.
- All'interno degli ambiti definiti corridoi omogenei i cartelli stradali possono essere esclusivamente dei formati:
 - Tipo 1(orientamento verticale): cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato cm. 160 x 215. Tale orientamento è di tipo prevalente.
 - Tipo 2 (orientamento orizzontale): cartelli stradali con pannello pubblicitario di formato cm. 215 x 160. Tale orientamento è di tipo residuale.
- [15] E' ammessa una tolleranza pari al 10% sia in altezza che in larghezza dei formati sopra riportati.
- [16] Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 12 - ADEMPIMENTI AI FINI AUTORIZZATIVI E NON

- [1] L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, temporanei o permanenti, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione presso gli uffici a ciò preposti sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e del regolamento disciplinante il canone unico .. L'installazione è soggetta al pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, gestita dal Servizio Risorse Tributarie.
- [2] La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari, la loro sostituzione in caso di danneggiamento ed i danni a cose e/o persone causati dal mezzo pubblicitario sono a carico del

titolare dell'autorizzazione.

- [3] Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzatorio, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o del affidatario del servizio o di altro ente proprietario della strada, a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ed al ripristino del sito di installazione allo stato iniziale precedente alla posa avendo cura di rimuovere il plinto interrato dalla base senza operare un taglio a filo del terreno del/dei palo/pali di sostegno dell'impianto.
- [4] La rimozione degli impianti pubblicitari installati in difformità alle norme del presente Piano è disposta dal Servizio/ufficio che ha rilasciato il titolo (autorizzazione e/o concessione) per il tramite dell'affidatario del servizio e/o di ufficio interno all'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S..

CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 13 - SUPERFICIE IMPIANTI AFFISSIONALI PUBBLICI

- [1] Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono identificati come previsto dal precedente art. 4.
- [2] L'attuale superficie degli impianti di proprietà comunale, è la seguente:
 SUPERFICIE IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI AL 31/10/2020
 Superficie totale impianti : Mq. 6.875 (100%) .
 Superficie destinata alle affissioni :
- di natura istituzionale, sociale e o prive di rilevanza economica : 20%
 - di natura commerciale: 80%
- [3] Superficie da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette: non superiore al 65% di quella destinata alle affissioni di natura commerciale.

ART. 14 - OBIETTIVI

- [1] Con il presente Piano s'intende:
- perseguire una corretta, equilibrata ed omogenea programmazione a livello territoriale della distribuzione dell'impiantistica pubblicitaria;
 - adeguare la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, alle reali esigenze di mercato ed alla realtà territoriale del Comune di Ferrara, città Patrimonio dell'Umanità, rendendo disponibile o utilizzabile fino ad un massimo di 5.500 mq. di superficie complessiva ;
 - mantenere la superficie esistente al 31/10/2020 degli impianti attribuiti ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario /affidatario di pubblico servizio, per le affissioni dirette, che risulta pari a 3.575 mq.
- [2] Pertanto si intende procedere alla revisione dell'impiantistica esistente, ovverossia:
- all'eventuale sostituzione di quelli ritenuti "da sostituire", come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari ;
 - alla rimozione di quelli individuati come "da rimuovere", come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari;
 - al mantenimento di quelli individuati come "da mantenere" , ivi compresi n. 4 impianti di superficie complessiva pari a 42 mq, situati nelle zone più appetibili del Centro Storico, come indicato nell'elaborato denominato: censimento Impianti affissionali pubblicitari;
 - allo spostamento di quelli ritenuti "da spostare", come indicato nell'elaborato denominato : censimento Impianti affissionali pubblicitari ;
- fino al raggiungimento di una superficie totale massima autorizzabile di 5.500,00 mq.
 (L'elaborato è sempre consultabile sulle pagine del comune dedicate all'impiantistica pubblicitaria o a disposizione presso l'ufficio Impianti pubblicitari del Servizio Risorse Tributarie).

ART. 15 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

- [1] Al fine di dare attuazione agli obiettivi del presente Piano, si deve procedere a:

- rimuovere gli impianti esistenti ai sensi di quanto disposto dal comma 2^ del precedente art. 14;
 - installare gli impianti secondo quanto previsto nei precedenti artt. 5 e 6;
 - ridurre la superficie disponibile per l'impiantistica affissionale pubblica di natura commerciale fino a raggiungere mq. 5.500,00, nei tempi sotto indicati:
 - rimuovere entro il 31.12 di ogni anno e comunque periodicamente nel corso dell'anno (al fine di aggiornare la superficie affissionale disponibile ed autorizzabile, in relazione alle intervenute rimozioni o revoche, cessazioni, verifiche in loco) gli impianti indicati nel documento consultabile sulle pagine dedicate all'impiantistica pubblicitaria, nominato "censimento impianti affissionali pubblicitari";
 - salvaguardare n. 4 impianti di superficie complessiva pari a 42 mq della Zona del Centro Storico, oggetto di una costante richiesta sul territorio e che non è stato possibile ricollocare altrove;
 - sostituire o ricollocare, laddove possibile, quelli vetusti, obsoleti o comunque che possono essere di pericolo per la pubblica incolumità e riposizionare le cimase, laddove, mancanti o rilevate in cattivo stato, in quanto non leggibili o facilmente riconoscibili.
- [2] Tutte le rimozioni/sostituzioni dovranno essere comunicate al competente Ufficio Impianti pubblicitari stradali entro i 15 gg. successivi alla rimozione/sostituzione affinché lo stesso possa mantenere aggiornata la superficie affissionale autorizzabile.

ART. 16 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

- [1] Gli impianti **permanenti** destinati alle pubbliche affissioni, sono i seguenti:
- cartello affissionale (scheda distributiva n.1);
 - poster (scheda distributiva n. 2).
- [2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell' Allegato D1 - schede distributive.

ART. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI: NORME DI RINVIO

- [1] L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dal vigente Regolamento del Canone Unico a cui si rimanda. Tali disposizioni sono integrate dalle norme regolamentari del presente Piano.

CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

ART. 18 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI CONSENTITI

[1] Gli impianti per la pubblicità esterna permanente consentiti sono:

- cartello stradale;
- cartello a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato;
- orologio;
- cestini gettacarta;
- palina segnalazione fermata bus;
- mezzi pubblicitari custodia carrelli (installati sulle strutture di stazionamento dei carrelli nelle aree di parcheggio dei centri commerciali);
- preinsegne.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al titolo I e II del vigente Regolamento dell'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

- [2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'Allegato D1 - schede distributive e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale nel rispetto del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
- [3] L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare ulteriori tipologie nel rispetto delle norme del C.d.S. e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia.
- [4] L'Amministrazione Comunale potrà, altresì, sulla base della presentazione di progetti particolareggiati studiati per la città, autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari di servizio con valenza di pubblica utilità, abbinati ad elementi di arredo urbano.
- [5] Al fine di dare attuazione al presente Piano, i titolari delle autorizzazioni devono, entro la data stabilita dall'Amministrazione:
- rimuovere gli impianti esistenti non più conformi o adeguati;
 - installare gli impianti rimossi, conformi ed adeguati, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano.
- [6] E' lasciata a ciascun titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto rimosso la facoltà di scegliere o il rimborso della somma anticipata corrispondente alla residua durata dell'autorizzazione o la possibilità di ottenere la collocazione del proprio impianto in altra posizione.
- [7] In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Piano, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimborsare al Comune le spese e gli oneri dovuti per la rimozione forzosa dell'impianto.

ART. 19 - NORME SPECIFICHE PER LE PREINSEGNE

- [1] Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

- [2] Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni:
- all'interno del centro urbano del capoluogo, classificato ambito Centro Storico come individuato dal PUC/PSC, si rinvia al competente Servizio Turismo, per quanto concerne la segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico;
 - all'esterno del Centro urbano precitato e in ogni altro luogo consentito dalla normativa e soggetto a regolamentazione comunale devono essere realizzate ed installate, come da allegato A). Le dimensioni si stabiliscono in cm 125 x 25 cm.
- [3] Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.
- [4] Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km 5 (cinque) rispetto alla sede dell'attività segnalata.
- [5] (Comma abrogato)
- [6] Il posizionamento delle preinsegne può essere autorizzato, in deroga alle prescrizioni previste all'art. 8, nei seguenti casi:
- ad una distanza dalla carreggiata che potrà essere pari o superiore a mt. 2 fra il margine della carreggiata stessa e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
 - ad una distanza di mt. 1,50 rispetto al lato interno della pista ciclopedonale e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
 - ad una distanza di mt. 0,50 rispetto al lato più interno del marciapiede e l'angolo più vicino della preinsegna da installare.
- E' comunque fatto divieto di collocare impianti pubblicitari sui marciapiedi.
- [7] Ogni attività segnalata potrà essere indicata unicamente su una sola tabella anche se l'impianto è composto da più tabelle. E' consentito l'inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l'impianto di preinsegna è bifacciale.
- [8] E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegna mono o bifacciale, fino a un numero massimo di tabelle previste dal C.d.S., per lato, in colonna verticale.
- [9] L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di quanto prescritto dall'art. 127, comma 6 e dall'art. 128, comma 8 del D.P.R. 495/92.
- [10] L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.
- [11] Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:
- non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - ha la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
 - ha la possibilità di utilizzare il 50% delle tabelle ammesse nell'impianto, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
- [12] Le attività imprenditoriali ubicate all'interno di aree o zone individuate come industriali, artigianali, commerciali, di cui all'art. 134, commi 1/b e 5 del D.P.R. n. 495/92, fruiranno all'esterno di dette aree o zone, del segnale di zona (Fig. II. 296 con simboli e grafica specifica allegati al D.P.R. n. 495/92),

che individua tali zone e aree di attività concentrate, segnale che dovrà essere posto non oltre il limite di km. 2. In abbinamento a tale segnale di zona potranno essere inserite, se preventivamente autorizzate, le indicazioni delle singole attività interne alle aree o zone più sopra considerate, nel rispetto e secondo le prescrizioni del vigente Piano .

- [13] Le attività di tipo artigianale, di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, situate all'interno del centro storico, potranno essere segnalate adottando una tipologia sostitutiva delle preinsegne, previo parere del competente Servizio Turismo e/o di eventuali altri uffici coinvolti , in conformità alle prescrizioni definite nel Progetto di orientamento pedonale-turistico del Centro Storico, nella misura massima di n. 1 (una) per ciascuna attività indicata e di n. 4 per ogni impianto e non configurabili come insegne.
- [14] All'interno delle aree di tipo industriale, artigianale e commerciale è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alle norme relative alle distanze minime previste dal C.d.S., nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
- [15] Nelle strade interne alle aree e zone indicate al comma 12), è consentita l'installazione di tabelle di preinsegna, nelle misure di cm. 125 x 25 ciascuna, con le tabelle più vicine alla quota del suolo stradale, posizionate a distanza non inferiore a cm. 150 dal suolo medesimo, se tale posizione risulta esterna alla sede stradale e non siano ravvisabili problemi di visibilità sopra indicati.
- [16] Le preinsegne aziendali installate su impianti di più tabelle, anche fuori dalle predette "aree o zone di attività concentrate", quando consentito dall'attività svolta e dalla consistenza del traffico veicolare da loro attivato, dovranno essere posizionate e raggruppate in colonna verticale secondo le rispettive direzioni in modo da facilitare la percezione delle direzioni da seguire per la destinazione finale, limitando così motivi di pericolo alla circolazione stradale.
- [17] La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra.
- [18] Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle direzionali, secondo la prescrizione precedentemente dettata.
- [19] Quando per la quantità delle segnalazioni o delle tabelle non è possibile la collocazione entro un unico gruppo in colonna verticale, dovrà essere organizzato un analogo gruppo, disposto lateralmente o anteriormente a quello esistente, anche in deroga alla distanza prevista dalle norme, a condizione che l'impianto aggiunto rispetti le condizioni indicate al comma 15) del presente.
- [20] E' vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnalata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).
- [21] E' vietato:
- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
 - posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
 - installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.
- [22] Le attività di esercizio alberghiero sono segnalate in conformità del vigente art. 134, commi 1), 2), 9), 10) e 11), del D.P.R. 495/1992, provvedendo con apposito e separato piano soggetto ad

aggiornamento, ogni volta che siano modificati gli itinerari direzionali in conseguenza di modifiche alla viabilità, ovvero nel numero di esercizi rappresentati nei segnali direzionali.

- [23] Gli impianti di preinsegna esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, dovranno essere adeguati nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione Comunale.
- [24] Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta metallica secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 35, comma 1). Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.

CAPO IV - AFFISSIONE DIRETTA

ART. 20 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

[1] Gli impianti consentiti per l'affissione diretta, ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati, anche per conto terzi, su suolo pubblico o privato, sono esclusivamente i seguenti:

- pensilina di attesa bus e cartello associato a pensilina di attesa bus (scheda distributiva n. 12 e n. 13);
- cartello per l'affissione diretta (scheda distributiva n. 9);
- vetrinette di dimensioni di 120 cm x 180 cm (FSU);
- fioriere (100 cm x 140 cm).

Tali ultimi due impianti (vetrinette e fioriere) rientrano all'interno di uno specifico progetto dell'Amministrazione, curato dal Servizio Mobilità e Traffico.

[2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'Allegato D1 - schede distributive.

La superficie massima da destinare ad affissione diretta di natura commerciale, è fino a 3.575 mq.

[3] Il Servizio Risorse Tributarie effettua una ricognizione generale della superficie assegnata entro il 31/12 di ogni anno ed effettua un aggiornamento periodico in relazione agli spazi liberati /occupati.

Entro i limiti di superficie massima autorizzabile ante indicati è sempre possibile presentare nuove domande di autorizzazione all'ufficio competente del Servizio Risorse Tributarie sia mediante consegna diretta sia a mezzo del Servizio postale che con Posta Certificata .

Le domande saranno evase in base all'ordine cronologico di presentazione. Se consegnate direttamente all'Ufficio, dalla data ed ora-minuti di consegna, se inviate a mezzo posta o PEC dalla data-ora-minuti di ricezione/consegna registrata dal Protocollo in entrata. In caso di domande pervenute nello stesso momento l'ordine di preferenza sarà determinato mediante sorteggio in presenza dei rappresentanti dei richiedenti.

CAPO V - PUBBLICITA' ESTERNA EMPORANEA

ART. 21 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

[1] Gli impianti di pubblicità temporanea previsti sono:

- cartello;
- striscione e locandina;
- stendardo/bandiera;
- gonfalone;
- mezzo pubblicitario pittorico;
- cavalletto (espositore per menù).

Ogni altra forma pubblicitaria indicata nell'art. 4 del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

[2] Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nell'Allegato D1 - schede distributive, e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

[3] L'Amministrazione Comunale può consentire, qualora lo ritenga opportuno, l'esposizione pubblicitaria attraverso figure sagomate o altre tipologie. La particolarità di tali forme pubblicitarie fa sì che non sia possibile predisporre schede specifiche. Sarà, quindi, necessario valutare di volta in volta, previa specifica istruttoria, la rispondenza al C.d.S. ed al presente Regolamento attinenti alla materia in analogia a quanto previsto per le altre forme pubblicitarie.

[4] Gli impianti di informazione temporanea per manifestazioni di particolare interesse pubblico a carattere culturale, politico, sportivo, istituzionale e spettacoli viaggianti, soggiacciono alle seguenti condizioni:

- rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- collocazione anche trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione e rimozione entro tre giorni dal termine della stessa.

[5] Per manifestazioni culturali, politiche, sportive, istituzionale e spettacoli viaggianti di particolare interesse generale potrà essere autorizzata, in modo specifico, l'installazione temporanea di segnaletica di indicazione (frecche direzionali), che, comunque, non potrà utilizzare i supporti della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.

[6] E' ammessa l'esposizione, con conseguente pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed adempimenti connessi, di messaggi di natura commerciale in occasione di tale tipologia di manifestazioni.

[7] Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione temporanea unitaria per singola manifestazione. In tale autorizzazione dovrà essere espressamente indicata la data di inizio e di termine della manifestazione stessa.

ART. 22 – PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

[1] La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.

[2] In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari restando l'obbligo del decoro del ponteggio.

- [3] E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri di lavori dell'Amministrazione Comunale (recinzioni e/o gigantografie su ponteggi), su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del presente Piano.
- [4] L'installazione di pubblicità su cantieri e su ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.
- [5] Nella zona A1 e A2 del precedente art. 3 , comma 3[^], la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni e/o gigantografie su ponteggi non può essere superiore al 40% della superficie complessiva della recinzione di cantiere e/o del ponteggio per ogni facciata. Nelle Zone diverse dalla A1 e A2 la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni di cantiere e/o sul ponteggio non può superare l' 80% della superficie complessiva della recinzione di cantiere e/o del ponteggio per ogni facciata. Il richiedente dovrà destinare una parte di recinzione fino al 20% della stessa a rappresentare l'opera in costruzione e ad informare i cittadini sulla sua realizzazione. Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intero ponteggio/recinzione, la pubblicità dovrà essere integrata armoniosamente nell'ambito del progetto grafico complessivo. Gli impianti potranno essere privi di luce o illuminati.
- [6] Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone A1 e A2 ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla valutazione da parte degli uffici e/o delle commissioni comunali competenti, laddove esistenti, oltre agli eventuali pareri di enti esterni laddove obbligatori ex lege. Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento.
- [7] L'istanza per l'autorizzazione di pubblicità su recinzioni ponteggi e cantieri dovrà essere accompagnata da dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativi all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere nonché dal parere, laddove dovuto, di cui al successivo comma 15. Per le gigantografie artistiche e per gli allestimenti pubblicitari di cui al comma 5 è necessaria la contestuale dichiarazione che negli ultimi cinque anni non è stata apposta pubblicità per il medesimo immobile. Tale limite non sussiste per interventi parziali ovvero afferenti a singole porzioni del medesimo edificio.
- [8] La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potrà superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi. Eventuali proroghe verranno valutate da una competente commissione tecnica costituita dai responsabili degli uffici coinvolti nel procedimento e relativi tecnici / accertatori su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilità tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.
- [9] Il cartello di cantiere può essere posizionato sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all'interno della recinzione delimitante l'area di cantiere, mai all'esterno.
- [10] Il cartello di cantiere deve riportare in particolare i seguenti elementi: oggetto dell'intervento, estremi del permesso di costruire o autorizzazione, D.I.A., nominativo del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile di cantiere, nonché, eventualmente, la denominazione delle Ditte esecutrici dei lavori relativi al progetto da attuare nel cantiere, nonché le eventuali fonti di finanziamento dell'intervento o denominazione dell'eventuale sponsor con esclusione di qualsiasi rappresentazione pittorica, grafica o fotografica connessa.
- [11] Le recinzioni dei cantieri possono supportare impianti pubblicitari alle seguenti condizioni:
- a) siano costituite di materiale rigido, stabilmente ancorato al suolo;
 - b) siano di tipo unitario per l'intero perimetro del cantiere;
 - c) siano di altezza, possibilmente omogenea, compresa tra i ml. 2,5 e 5,00.
- [12] Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati in modo tale da non interferire con le segnalazioni di

pericolo diurne e notturne, installate sulla recinzione di cantiere, ne costituiscono pericolo per la circolazione stradale.

- [13] Il cartello di cantiere, di cui al precedente comma 10, è esente dal pagamento del canone unico se non supera i 5 mq. di superficie.
- [14] Il cartello di cantiere che contenga messaggi di tipo promozionale, vendita e simili è soggetto al canone.
- [15] Sono ammesse le gigantografie sui ponteggi alle condizioni indicate dal presente articolo. Per la valutazione del rilascio dell'autorizzazione è competente la commissione comunale a ciò preposta costituita da un rappresentante di tutti gli uffici comunali interessati dall'intervento. Occorre altresì produrre in allegato all'istanza di autorizzazione eventuale parere già acquisito, laddove dovuto, di organismi esterni, quali a titolo esemplificativo, la Soprintendenza.
- [16] L'installazione di impianti temporanei è consentita esclusivamente per iniziative a carattere istituzionale promosse direttamente dal Comune di Ferrara o organizzate su incarico dello stesso.
- [17] A completamento di quanto non previsto nei precedenti commi si rimanda al Regolamento per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché alle disposizioni di altri regolamenti (esempio regolamento edilizio) interni all'ente e/o alle disposizioni vigenti in materia di beni culturali, paesaggistici architettonici e/o di pregio e del codice della strada.

ART. 23 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

- [1] I manufatti o cartelli che abbiano lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto che eroga un contributo, direttamente o mediante società concessionarie di pubblicità, a titolo di sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento di opere pubbliche, aree verdi o qualsivoglia iniziativa culturale, turistica o istituzionale, non sono soggetti ai limiti di superficie di cui al presente piano.
- [2] Nel contratto di sponsorizzazione, stipulato a norma delle vigenti discipline di settore, sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
- [3] Fermo restando il rispetto delle vigenti normative sui beni culturali, l'installazione di impianti pubblicitari inerenti tali beni, quale corrispettivo del contratto di sponsorizzazione, deve comunque essere vagliata preventivamente dall'Amministrazione Comunale, anche al fine di valutarne la compatibilità, in termini di messaggio veicolato, con il particolare pregio del contesto nel quale vanno ad inserirsi.

CAPO VI - INSEGNE D'ESERCIZIO

ART. 24 - INSEGNE D'ESERCIZIO

- [1] Le insegne di esercizio, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, sono suddivise nelle seguenti tipologie:
- bandiera orizzontale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con lo sviluppo grafico della stessa, orizzontale rispetto al piano stradale;
 - bandiera verticale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, verticale rispetto al piano stradale;
 - frontale: quando l'insegna con ogni sua parte grafica, è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato, o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali;
 - su palina: quando collocata su un supporto del tipo palo isolato o su più pali di sostegno, in elevazione dal terreno;
 - decor: quando l'insegna è realizzata con tecniche pittoriche direttamente sul muro, oppure su apposita tabella;
 - su tetto o pensilina in edifici destinati ad attività imprenditoriali;
 - a terra, quando è installata all'interno dell'area di proprietà, in elevazione dal terreno dove ha sede l'attività imprenditoriale pubblicizzata.
- [2] Le insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e divieti dettati dal presente Piano, dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:
- a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
 - se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300.
 - se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430.
 - la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'aggetto non può superare cm.150.
 - frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione, o d'ingresso all'attività esercitata. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non consentono l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15.
 - Negli edifici destinati esclusivamente o parzialmente a funzioni direzionali e commerciali e artigianali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa sulle facciate, sulle pensiline e sul tetto, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti per le singole tipologie.
- [3] Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna oltre a quelle indicate, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.
- [4] Insegna turistico pedonali: vengono così definite le forme pubblicitarie appartenenti al progetto curato

dal Servizio Turismo della Città. Tali manufatti, facenti parte di un unico progetto organico, sono autorizzati da tale Servizio previa richiesta e verifica dei requisiti da parte del Servizio medesimo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

- [1] Tutte le installazioni successive alla data di approvazione del presente Piano devono conformarsi alle disposizioni in esso contenute.
- [2] Per quelle preesistenti, l'adeguamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati dall'Amministrazione in attuazione alle disposizioni del presente Piano e dei regolamenti ad esso collegati.
- [3] Il mancato adeguamento nei tempi prescritti, comporta, come previsto all'art. 18, comma 7^a del presente Piano, l'automatica rimozione dell'impianto stesso, con spese a totale carico del soggetto inadempiente.
- [4] Le caratteristiche e la struttura dell'impiantistica di cui all'art. 5 che si andrà a sostituire o installare nel rispetto di quanto indicato nel presente Piano nonché di quanto previsto nel contratto di appalto del servizio di supporto alla gestione del canone unico sono state oggetto di prima definizione con l'adozione delle delibere di Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 e potranno essere ulteriormente modificate o aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria più rappresentative e gli operatori territoriali del settore pubblicitario.
- [5] Per gli impianti già interamente adeguati alle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 48/2022 e n. 349/2022 entro la data del 30 settembre 2022, il termine finale per l'adeguamento definitivo è differito alla data di naturale scadenza del vigente titolo autorizzatorio.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

- [1] Il presente Piano è efficace dal 01 gennaio 2022 e le disposizioni in esso contenute integrano quelle del vigente regolamento del canone unico e del regolamento ad esso collegato per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. c) della l. 160/2019. Il piano previgente è comunque valido ed applicabile fino al 31.12.2021.
- [2] Da tale data sono automaticamente abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali disciplinanti la materia oggetto del presente Piano. In caso di revisione o modifica del Piano tutte le norme adottate in sede di modifica e/o revisione del medesimo prevalgono su quelle precedenti contenute nel Piano o in altri regolamenti comunali disciplinanti la materia oggetto del presente Piano, qualora incompatibili.
- [3] Il Piano si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- [4] Per quanto non previsto dal presente Piano valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti.

ART. 27 - NORMA TRANSITORIA

- [1] Gli impianti affissionali pubblici, così come individuati con deliberazione del consiglio comunale del 2 febbraio 2004, n. 16/92838/03, che si trovano posizionati all'interno della Zona A1 di cui all'art. 3 del presente Piano, dovranno essere rimossi man mano che vengono individuate le nuove posizioni ove poterli installare e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2023. E' comunque consentito il mantenimento di n. 4 impianti aventi superficie complessiva pari a 42 mq, considerata la loro posizione particolarmente appetibile ed oggetto di costanti richieste di utilizzo, nonostante la forte e perdurante crisi economica del settore. Gli impianti sono consultabili sulle pagine dell'ente dedicate al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ed alle autorizzazioni all'installazione degli impianti

pubblicitari all'elaborato denominato: "*censimento impianti pubblicitari affissionali*."



- [2] La durata delle autorizzazioni a carattere permanente per la collocazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del CDS non potrà superare il limite triennale in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione del CDS (art. 53) . Per le eventuali autorizzazioni aventi scadenza superiore, in fase di rinnovo il termine di durata delle medesime sarà adeguato alla durata triennale di cui al precedente periodo. .

ALLEGATO A

Nelle seguenti Vie e Piazze, facenti parte della zona A1, è imposto il divieto assoluto di installazioni pubblicitarie, ad esclusione degli impianti pubblicitari indicati all'art. 3, comma 3, del presente Piano:

C.so Martiri della Libertà	Via Mazzini
C.so Giovecca: da Via Palestro a Largo Castello e da Via Mortara a Piazzale Medaglie d'Oro	Via Padiglioni
C.so P.ta Mare: da Piazza Ariostea a C.so Biagio Rossetti	Via del Podestà
C.so Ercole I° d'Este	Via Ripagrande: da Via Bocca canale di Santo Stefano a Via Carlo Mayr
C.so Biagio Rossetti: da C.so Porta Mare a Via Ariosto	Via Ragno
C.so Porta Reno: da Via Carlo Mayr a Piazza Trento e Trieste	Via Romei: da Via Volapaletto a Via Mazzini.
Largo Castello	Via Terranova
Via Adelardi	Via dei Teatini.
Via Amendola	Via del Turco
ViaBaruffaldi	Via delle Scienze
Via Bersaglieri del Po	Via Vaspergolo
Via Boccaleone	Via Vignatagliata
Via Boccacanele di Santo Stefano	Via Vittoria
Via Boldini: da C.so Giovecca a Via de Pisis	Via Voltapaletto
Via Cairoli	Viale Cavour: da Via Armari a Largo Castello
Via Canonica	Vicolo Vittoria
Via Carbone	Vicolo Vignatagliata
Via Carlo Mayr: da Piazza Verdi a Via Ripagrande	Piazza Castello
Via Capo delle Volte	Piazza Cattedrale
Via Contrari	Piazza Municipio
Via Contrada di Borgoricco	Piazza Repubblica
Via Correggiari	Piazza Savonarola
Via Cortevecchia	Piazza Trento e Trieste
Via Garibaldi: da Via Aldighieri a Piazza del Municipio	Piazzetta Isacco Lampronti
Via Gobetti	Piazzetta Sant'Anna
Via Giuoco del Pallone	Piazzetta San Michele
Via della Luna	Piazzetta Schiatti
Via Frizzi	Piazzetta Torquato Tasso
Via Malborghetto	



ALLEGATO B(*) – CARTOGRAFIA (in scala ridotta)



(*) Per la cartografia in dimensioni originali è consultabile l'Allegato 2) sulle pagine web dedicate.

ALLEGATO C - SIMBOLOGIA UTILIZZATA

La simbologia utilizzata nelle schede, di cui all'Allegato D1, è la seguente:

≤ 1 mq	Superficie pubblicitaria minore di 1 mq. (1 mq. incluso)
1 ↔ 3 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 1 mq. e 3 mq. (3 mq. inclusi)
3 ↔ 6 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 3 mq. e 6 mq. (6 mq. inclusi)
6 ↔ 9 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 6 mq. e 9 mq. (9 mq. inclusi)
9 ↔ 18 mq	Superficie pubblicitaria compresa tra 9 mq. e 18 mq. (18 mq. inclusi)
> 18 mq	Superficie pubblicitaria maggiore di 18 mq. (18 mq. esclusi)
n.a.	Impianto non ammesso
A	Impianto ammesso
	Impianto o insegna d'esercizio con spazio posto parallelamente all'asse stradale
	Impianto o insegna d'esercizio con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse stradale (nel caso di insegna d'esercizio viene anche denominata a bandiera)